



# COMUNE DI CASTELLETTO STURA

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 30/03/2021

#### Oggetto:

Tassa rifiuti - TARI - Approvazione piano finanziario e tariffe per il 2021.

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta**, del mese di **marzo**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti Leggi dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in sessione ORDINARIA ed in seduta **CHIUSA AL PUBBLICO** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. DACOMO Alessandro	Sindaco	Sì
2. CASTELLINO Davide	Consigliere	Sì
3. MANZO Massimo	Consigliere	Sì
4. DADONE Marco	Consigliere	Giust.
5. GERBAUDO Paolo	Consigliere	Sì
6. CAVALLO Paolo	Consigliere	Sì
7. BRIGNONE Luisa	Consigliere	Sì
8. BONATO Gianluca	Consigliere	Sì
9. CAVALLO Mattia	Consigliere	Sì
10. BRAMARDO Cinzia	Consigliere	Giust.
11. CREAZZO Graziamaria in UBEZIO	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		9
Totale Assenti:		2

Sono presenti inoltre gli assessori esterni SAROTTO Andrea.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **PELUSO Dr. Enzo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DACOMO Alessandro** nella sua qualità di **SINDACO** dichiara aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e dell'I.M.U. ;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**ESAMINATO** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio;

**CONSIDERATO** che il C.E.C. (Consorzio Ecologico Cuneese) ha comunicato di aver validato il predetto Piano Finanziario in data 22/03/2021;

**ESAMINATE** altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 ed in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a congruaggio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

**RITENUTO** per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario, allegato, e di trasmettere lo stesso al C.E.C. (Ente Territorialmente Competente) per la trasmissione all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

**VISTO** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**VISTI**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**VISTO** in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**RICHIAMATO** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**VISTO** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

**TENUTO CONTO** che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

**ESAMINATE** inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto*

*in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";*

**TENUTO CONTO** che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";*

**DATO ATTO** che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019,

**RITENUTO**, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021;

- prima rata: 15/10/2021
- seconda rata: 02/12/2021

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni*

*utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.*

*I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

#### **DATO ATTO**

- che con il D.M.I. del 13/01/2021, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il 2021 è stato differito al 31/03/2021;

#### **ACQUISITI**

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 09 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 09 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario della Tassa rifiuti 2021, allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di €. 195.381,00;
- 3) di trasmettere lo stesso al Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) per il successivo inoltro ad ARERA ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 derivanti dal Piano Finanziario approvato;
- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5%;
- 7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:  
prima rata: 15/10/2021  
seconda rata: 02/12/2021
- 8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 9) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;
- 11) Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

## 8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>Ka</b>	<b>Quf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kb</b>	<b>Quv</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,70679	<b>0,59370</b>	0,60	468,95671	0,12418	<b>34,94103</b>
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,70679	<b>0,69265</b>	1,40	468,95671	0,12418	<b>81,52906</b>
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,70679	<b>0,76333</b>	1,80	468,95671	0,12418	<b>104,82308</b>
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,70679	<b>0,81988</b>	2,20	468,95671	0,12418	<b>128,11710</b>
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,70679	<b>0,87642</b>	2,90	468,95671	0,12418	<b>168,88163</b>
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,70679	<b>0,91883</b>	3,40	468,95671	0,12418	<b>197,99915</b>

<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>Kc</b>	<b>Qapf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kd</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,95353	<b>0,30513</b>	2,60	0,14560	<b>0,37856</b>
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,95353	<b>0,63887</b>	5,51	0,14560	<b>0,80226</b>
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,95353	<b>0,36234</b>	3,11	0,14560	<b>0,45282</b>
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,95353	<b>0,28606</b>	2,50	0,14560	<b>0,36400</b>
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,95353	<b>1,02028</b>	8,79	0,14560	<b>1,27982</b>
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,95353	<b>0,76282</b>	6,55	0,14560	<b>0,95368</b>
107-Case di cura e riposo	0,95	0,95353	<b>0,90585</b>	7,82	0,14560	<b>1,13859</b>
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,95353	<b>0,95353</b>	8,21	0,14560	<b>1,19538</b>
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,95353	<b>0,52444</b>	4,50	0,14560	<b>0,65520</b>
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,95353	<b>0,82957</b>	7,11	0,14560	<b>1,03522</b>
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,95353	<b>1,02028</b>	8,80	0,14560	<b>1,28128</b>
112-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,95353	<b>0,68654</b>	5,90	0,14560	<b>0,85904</b>
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,95353	<b>0,87725</b>	7,55	0,14560	<b>1,09928</b>
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,95353	<b>0,41002</b>	3,50	0,14560	<b>0,50960</b>
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,95353	<b>0,52444</b>	4,50	0,14560	<b>0,65520</b>
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,95353	<b>4,61509</b>	39,67	0,14560	<b>5,77595</b>
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,95353	<b>3,47085</b>	29,82	0,14560	<b>4,34179</b>
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,95353	<b>1,67821</b>	14,43	0,14560	<b>2,10101</b>
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,95353	<b>1,46844</b>	12,59	0,14560	<b>1,83310</b>
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,95353	<b>5,77839</b>	49,72	0,14560	<b>7,23923</b>
121-Discoteche, night club	1,04	0,95353	<b>0,99167</b>	8,56	0,14560	<b>1,24634</b>
131-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	1,09	0,95353	<b>1,03935</b>	8,90	0,14560	<b>1,29584</b>
134-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	3,50	0,95353	<b>3,33736</b>	28,70	0,14560	<b>4,17872</b>

## 9) PIANO FINANZIARIO

<b>COSTI</b>	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
UTENZE DOMESTICHE	84.290,83	50.369,32	134.660,15
ATTIVITA' PRODUTTIVE	26.691,17	34.029,68	60.720,85
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>110.982,00</b>	<b>84.399,00</b>	<b>195.381,00</b>

<b>ENTRATE UTENZE DOMESTICHE</b>	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Utenza domestica (1 componente)	18.395,33	6.301,61	24.696,94
Utenza domestica (2 componenti)	25.442,74	15.771,80	41.214,54
Utenza domestica (3 componenti)	19.054,25	11.871,21	30.925,46
Utenza domestica (4 componenti)	15.382,93	11.703,50	27.086,43
Utenza domestica (5 componenti)	5.199,80	4.019,38	9.219,18
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	815,00	702,90	1.517,90
<b>Totale</b>	<b>84.290,05</b>	<b>50.370,40</b>	<b>134.660,45</b>

<b>ENTRATE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	176,15	218,54	394,69
Campeggi, distributori carburanti	0,00	0,00	0,00
Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
Esposizioni, autosaloni	2.330,73	3.116,39	5.447,12
Alberghi con ristorante	0,00	0,00	0,00
Alberghi senza ristorante	163,05	203,85	366,90
Case di cura e riposo	0,00	0,00	0,00
Uffici, agenzie, studi professionali	3.775,98	4.733,70	8.509,68
Banche ed istituti di credito	120,62	150,70	271,32
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	193,81	241,86	435,67
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	95,91	120,44	216,35
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	3.148,75	3.939,90	7.088,65
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	964,71	1.208,88	2.173,59
Attività industriali con capannoni di produzione	9.175,71	11.911,65	21.087,36
Attività artigianali di produzione beni specifici	2.635,15	3.292,18	5.927,33
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2.058,33	2.576,07	4.634,40
Bar, caffè, pasticceria	116,27	145,45	261,72
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	671,28	840,40	1.511,68
Plurilicenze alimentari e/o miste	1.064,62	1.329,00	2.393,62
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,00
Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00
Utenze giornaliere: Banche di mercato beni durevoli	0,00	0,00	0,00
Utenze giornaliere: Banche di mercato generi alimentari	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>26.691,07</b>	<b>34.029,01</b>	<b>60.720,08</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>110.981,12</b>	<b>84.399,41</b>	<b>195.380,53</b>

**COPERTURA COSTI: 100,00%**



Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
F.to DACOMO Alessandro

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to PELUSO Dr. Enzo

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal **15/04/2021** al **30/04/2021** all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000 n.267.

OPPOSIZIONI: \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to PELUSO Dr. Enzo

Lì, **15/04/2021**

Per conferma del parere Tecnico Favorevole.

Lì, **30/03/2021**

**IL RESP. DELL'UFFICIO TECNICO**    **IL RERP. DELL'UFF. FINANZ.**    **IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to REVELLI arch. Gemma            F.to DALMASSO rag. Antonella            F.to PELUSO Dr. Enzo

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITA' CONTABILE**  
ai sensi artt. 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00.

**VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA**  
Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L. 102/09

Castelletto Stura, lì \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Del Servizio Finanziario**  
F.to DALMASSO rag. Antonella

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile  
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione  
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Lì, **30-mar-2021**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to (PELUSO Dr. Enzo)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, **15/04/2021**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(PELUSO Dr. Enzo)